

**LICEO**Piazza Europa, 37
71013 - San Giovanni Rotondo
Foggia - Italy**MARIA IMMACOLATA**www.magistrale-immacolata.it
fgpm05000q@istruzione.it
fgpm05000q@pec.istruzione.it**MIM**
Ministero dell'Istruzione
e del MeritoTel: +39 0882 45 60 19
Fax: +39 0882 45 16 89

Liceo Linguistico

Liceo Scientifico

Liceo Scientifico
opz. Scienze Applicate

Liceo Scienze Umane

Liceo Scienze Umane
opz. Economico-Sociale

Liceo Musicale

Circolare n. 65

LICEO "MARIA IMMACOLATA"-S. GIOVANNI ROTONDO
Prot. 0009267 del 03/12/2024
VII-4 (Uscita)

A tutti i Docenti a Tempo Determinato

All'Albo on line

Al Sito Web

Agli Atti

Oggetto: Modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato**Premessa**

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione della Repubblica Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013). Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruiti e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021. Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruiti è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come: a) decesso; b) malattia e infortunio; c) risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta; d) congedo obbligatorio per maternità o paternità.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE FERIE

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative: i docenti con contratto fino al 30 giugno dovranno presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni quali: a) vacanze natalizie; b) vacanze pasquali; c) ponti e festività; d) periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

È possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni: a) le ferie devono essere state maturate; b) la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

Si precisa che la mancata richiesta di fruizione comporterà la perdita del diritto alle ferie e alla conseguente indennità sostituiva (Sentenza della Corte di cassazione - Ordinanza 17/06/2024, n. 16715).

Per i docenti supplenti brevi e saltuari le disposizioni sopra indicate si applicano con riferimento ai periodi di sospensione delle lezioni fino al termine del contratto.

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maurizio Gabriele Nicola Pisani

(documento firmato digitalmente)